

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 133 - 14812/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VOLPIANO - VARIANTE PARZIALE N. 21 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Volpiano:

<u>la strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14 febbraio 2000 e successivamente adeguato al P.A.I. con Variante n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006;
- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla ex L.R. n. 41/1997;
- ha approvato una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- ha adottato, la Variante Strutturale n. 13 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. 1/2007, per la quale sono decorsi i termini per i provvedimenti di cui all'art. 58, L.R. 56/1977;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 13 marzo 2014, la Variante n. 20 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 16*bis*, L.R. 56/1977 come modificata dalla L.R. 3/2013;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 30 marzo 2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 21 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 15 aprile 2015, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento; (pratica n. VP 009/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento (pari nel periodo 1971/2011 a + 45,8%);



- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "AMT-N.E.", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (articoli 21 e 22 delle N.d.A.), è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale ambiti produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - · il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente da i seguenti tratti di Autostrada *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Inferiore*, n. 17 di *Leinì*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
 - · è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - · è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
 - · è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
 - · è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - •è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano; Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 30 marzo 2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone il recepimento del processo di informatizzazione degli elaborati di P.R.G.C. attraverso la trasposizione dei dati su supporto digitale; processo inserito nell'ambito generale dell'avviato adeguamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) comunale, finalizzato



a fornire alla cittadinanza un servizio "dati" integrato ed accessibile. La documentazione di Variante evidenzia tra l'altro come la procedura urbanistica attinente alla suddetta trasposizione trovi riscontro normativo al comma 12 dell'articolo 17 della L.U.R. 56/1977, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno attivare il presente procedimento di Variante Parziale in modo da garantire l'ampia partecipazione e condivisione dei soggetti interessati ed apportare le necessarie modifiche, correzioni ed aggiornamenti che dovessero emergere dalla pubblicazione delle Tavole di Piano;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 11 del 30 marzo 2015 di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed il prospetto numerico che evidenzia la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

dato atto che, i contenuti di Variante sono stati sottoposti alla fase di Verifica **di assoggettabilità alla V.A.S.** come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013 ed esclusi dalla successiva fase di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica VAS;

dato atto che, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), con nota prot. n. 29449/LB8 del 26 febbraio 2015 ed ha espresso e trasmesso al Comune il proprio parere di competenza;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 41, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 8, articolo 1 della citata legge n. 56/2014, il quale prevede che "il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto";



visto il comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, il quale, prevede, che alla data del 1 gennaio 2015:

- il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46, della citata legge n. 56/2014;
- ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia;
- le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b) comma 44 art. 1* della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";



tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29 maggio 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, datato 6 maggio 2015;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8 dell'articolo 1, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 21 al P.R.G.C. del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 30 marzo 2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- **2. che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 21 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
- **3. di** trasmettere il presente Decreto al Comune di Volpiano per i successivi provvedimenti di sua competenza;



4. che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19/05/2015

per Il Sindaco Metropolitano Piero Fassino

Il Vice Sindaco Metropolitano Alberto Avetta